



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice monocratico II Sezione Civile, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile n. 320 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad

OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2051 c.c., e vertente

Tra

(OMISSIS), nata il (OMISSIS) a (OMISSIS), elettivamente domiciliata alla Via (OMISSIS), presso lo studio dell'Avv. (OMISSIS) che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti

-attrice-

E

(OMISSIS), in persona dell'amministratore e del legale rappresentante pro tempore p.t., con sede (OMISSIS) in (OMISSIS), elettivamente domiciliata al (OMISSIS) in (OMISSIS) presso lo studio dell'Avv. (OMISSIS) che la rappresenta e difende, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta -convenuta-

#### Elementi di fatto e di diritto ai fini della decisione

Con atto di citazione regolarmente notificato, (OMISSIS) sulla premessa che il giorno 29.12.2019, alle ore 12:45 circa, nel trovarsi in compagnia del marito presso la galleria del "Centro Commerciale (OMISSIS)", sito alla Via (OMISSIS), in (OMISSIS) quando, camminando lungo la suddetta galleria, giunta in corrispondenza dell'(OMISSIS), improvvisamente scivolava su una parte bagnata e sporca del pavimento, non visibile né tantomeno segnalata, cadendo rovinosamente a terra, con conseguente «frattura del malleolo esterno e sublussazione della rotula a sx», conveniva pertanto (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, quale gestore del «Centro Commerciale (OMISSIS)» per sentirla condannare al pagamento delle lesioni subite.

Si costituiva la predetta convenuta con comparsa di costituzione e risposta, eccependo in via assolutamente preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, riconducendo la proprietà della res dannosa, ad un soggetto terzo, ovvero la (OMISSIS). Nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda e la mancata prova del danno.

Assegnati alle parti termini per le memorie 183 comma VI la causa, sulle conclusioni delle parti, è stata trattenuta in decisione.

Ciò premesso la domanda deve essere rigettata in quanto manca la prova della titolarità del rapporto passivo dedotto in giudizio.

In primo luogo, giova premettere che - secondo principi giurisprudenziali consolidati e ribaditi con sentenza resa a sezioni unite dalla S.C., n. 2951 del 16-2-2016 - la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio; si ritiene parte legittimata il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro la quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta.

Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire, è la prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio. Laddove manchi nell'atto introduttivo del giudizio, almeno implicitamente, l'indicazione dell'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e quella del convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione deve ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione attiva e/o passiva; la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Diversamente, la titolarità del diritto concerne, invece, il merito della causa, la fondatezza della domanda; trattandosi di un elemento costitutivo della domanda, la titolarità del diritto deve essere provata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c. rispetto al cui onere rileva il comportamento del convenuto che può limitarsi a contestare le avverse allegazioni, negando l'esistenza di fatti costitutivi del diritto (mera difesa), oppure può contrapporre altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi o modificano o estinguono il diritto (eccezioni); mentre le mere difese possono essere proposte oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c. e possono anche essere motivo di appello, le eccezioni in senso stretto (proponibili solo dalle parti e non rilevabili di ufficio) devono essere proposte a pena di decadenza nel termine di cui all'art. 167 c.p.c.

Peraltro deve evidenziarsi che a differenza della titolarità del rapporto, la legittimazione "ad causam" individua i soggetti che devono essere presenti nel giudizio affinché il giudice possa pronunciare una sentenza di merito. Per tale suo significato quest'ultima viene definita una condizione della decisione di

merito, mentre ogni eccezione del convenuto circa l'effettiva titolarità attiva o passiva del diritto fatto valere comporta una disamina e una decisione attinente al merito della controversia. Ne deriva il diverso regime processuale delle due questioni. Se, infatti, il difetto di "legitimatio ad causam" attenendo alla verifica, sempre secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, l'accertamento della effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto, attenendo al merito della controversia, è questione soggetta alla ordinaria disciplina dell'onere probatorio e delle impugnazioni. Il difetto di titolarità, cioè, deve essere provato da chi lo eccepisce (Cassazione civile, sez. I, 16 maggio 2007, n. 11321); in particolare è stato ritenuto che la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. La legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione della azione, si fonda - dunque - esclusivamente sulla allegazione fatta in domanda e una concreta e autonoma questione intorno a essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronuncia contro il convenuto pur

deducendo la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso (Cassazione civile, sez. III, 28/10/2015, n. 21925 -Tribunale Grosseto, 09/06/2016, n. 466 - Tribunale Salerno, sez. III, 15/10/2015, n. 4234 - Tribunale Mantova, sez. II, 04/08/2015, n. 770).

Nella specie, la convenuta ha eccepito la mancata prova della titolarità della posizione passiva, osservando che l'attore non aveva fornito alcuna prova in proposito.

Appare, quindi, evidente che l'eccezione della convenuta si riferisce al merito della pretesa, avendo contestato, nella sostanza, la fondatezza del diritto azionato dall'attore e non la legittimazione passiva del convenuto che, invece, per quanto prospettato in citazione, sussiste, avendo l'attore nelle conclusioni espressamente qualificato la (OMISSIS) quale custode del Centro commerciale "(OMISSIS)".

Tale doglianza appare fondata, in quanto dalla documentazione allegata agli atti, emerge come la convenuta sia esclusivamente titolare di un mandato di gestione per la società (OMISSIS), effettiva custode e affittuaria dell'immobile in questione (cfr. visura (OMISSIS) e Atto modificativo di convenzione ex art 105 del Comune di Pompei). Tale mandato di gestione, comprende una serie di attività funzionali all'esercizio del Centro commerciale, non ricomprendendone però la custodia.

Tale dato emerge ancor di più dai documenti allegati da parte convenuta (cfr. doc 6-7) da cui si evince come la (OMISSIS) abbia appaltato alla (OMISSIS), la pulizia di tutte le aree comuni interne ed esterne, ciò a riprova senza ombra di dubbio di come la stessa abbia il possesso materiale e giuridico e quindi la custodia, dell'immobile in questione. Si aggiunga inoltre che dall'analisi della visura storica della società (OMISSIS), allegato da parte convenuta, si evincono i singoli contratti di affitto/comodato per le singole unità immobiliari concesse

ai singoli operatori commerciali posti all'interno del Centro, e come la disponibilità degli stessi sia in capo alla società richiamata.

Ritenendo dunque sulla base dei suesposti motivi, la società (OMISSIS) quale unica titolare del potere di custodia del centro commerciale, luogo dell'avvenuto sinistro, la domanda non può che essere rigettata per difetto di carenza di effettiva titolarità giuridica dal lato passivo.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:

- rigetta la domanda per difetto di carenza di effettiva titolarità giuridica dal lato passivo;
- condanna (OMISSIS) alla refusione, delle spese processuali, in favore della (OMISSIS) in persona del legale rapp.te p.t., che si liquidano, in € 3.235,00 oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.

Torre Annunziata, 5 gennaio 2024

Il Giudice Onorario di Pace  
dott. Luigi Ambrosino

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs. 7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.